



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

C O P I A

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 71 del 28-05-2020

Oggetto: **Emergenza Covid-19 - Agevolazioni acconto IMU 2020 a favore di particolari categorie di contribuenti.**

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 19:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

Loggi Sergio	Sindaco	P
Morelli Daniela	Vice Sindaco	P
Cossignani Meri	Assessore	A
Ficcadenti Christian	Assessore	P
Vallorani Gianpietro	Assessore	P
Gabrielli Fernando	Assessore	P

risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Loggi Sergio in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		N

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3^o Settore Economico – Finanziario - Tributi ed il Funzionario Responsabile del Tributo esprimono parere favorevole per la regolarità tecnica sulla proposta in oggetto.

Il Funzionario responsabile del Tributo
f.to Dott.ssa Maria Cristina Cameli

Il Responsabile del 3^o Settore
f.to Dott. Gianni Irelli

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- con D.P.C.M. del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge;

Visti i seguenti documenti:

- il D.L. del 23 febbraio 2020 "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 13 del 5/03/2020";
- il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Dato atto che le predette misure hanno determinato pesanti ricadute sul tessuto socio-economico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere quelle attività economiche che hanno subito danni economici dalla predetta forzata chiusura dell'attività lavorativa ;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 762, della L. n. 160 del 2019 dispone che "*In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre*" e, altresì, dispone che "*In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per il 2020 dal Comune*";
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della L. n. 160 del 2019 prevede che i Comuni possano con proprio regolamento "*stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari*";
- l'art. 1, comma 775, della L. n. 160 del 2019 dispone che "*Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale*";
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che "*Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- l'art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019 disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e prevede che "*Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,*

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020';

- l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 ha abrogato il predetto comma 779, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

- l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", dispone che "2. Per le finalita' di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge";

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 2000 dispone che il termine "per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamati i seguenti articoli del "Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU", approvato nella seduta odierna con delibera di C.C. n. 15 del 28.5.2020:

- articolo 24, comma 8, secondo cui "Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento dell'IMU possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente. Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato calcolata sui fabbricati del gruppo "D";

- articolo 30, comma 12, il quale dispone che "Per i versamenti eseguiti in via differita, sulla base dei termini fissati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 24, comma 8 del presente regolamento, viene esplicitamente prevista la non applicazione di sanzioni ed interessi";

Ritenuto che:

- a seguito della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo di non differire i termini di legge per il versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2020, anche al fine di non pregiudicare le entrate dell'Ente, ma di derogare all'applicazione delle sanzioni e degli interessi sugli eventuali versamenti fatti oltre il 16 giugno ed entro il termine del 16/10/2020 per le categorie di soggetti passivi di seguito indicati e limitatamente all'imposta calcolata in acconto per l'unità/le unità immobiliari in cui è svolta l'attività lavorativa:

- attività produttive e commerciali quali commercio al dettaglio, ristorazione, somministrazione alimenti e bevande, servizi alla persona sospese e altre attività produttive industriali e commerciali sospese a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con provvedimenti del Governo (in ordine cronologico Dpcm 11 marzo 2020, Dpcm 22 marzo 2020, Dpcm 1 aprile 2020, Dpcm 10 aprile 2020 e Dpcm 26 aprile 2020);

- le predette categorie, identificate da specifici codici ATECO, che usufruiranno del differimento della scadenza del pagamento dell'acconto IMU 2020, debbono, a pena di decadenza, trasmettere a questo Ente mediante PEC, entro e non oltre il 16/11/2020, una specifica attestazione su modello predisposto dall'Ufficio Tributi dell'Ente;

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di una misura che ha l'effetto di un mero differimento del termine di versamento disposto per specifica tipologia di contribuenti IMU;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e richiamato in particolare l'art. 48 che disciplina le competenze della Giunta Comunale;

Visto lo schema di proposta di delibera predisposto dal Funzionario Responsabile dell'IMU, nonchè Responsabile del Procedimento, dott.ssa Cameli Maria Cristina;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile dell'IMU, dott.ssa Cameli Maria Cristina Cameli, e dal Responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

- il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del 3° Settore, dott. Irelli Gianni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire, in ragione della situazione di crisi generata dall'emergenza Covid-19 ed in applicazione dell'art. 30, comma 8, del vigente "Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU", che la sanzione per omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/1997, e gli interessi per versamento oltre il termine di legge non si applicano a quei soggetti passivi che rientrano nelle seguenti categorie ed effettuano il pagamento dell'acconto IMU 2020 entro il giorno 16/10/2020:

- attività produttive e commerciali quali commercio al dettaglio, ristorazione, somministrazione alimenti e bevande, servizi alla persona sospese e altre attività produttive industriali e commerciali sospese a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con provvedimenti del Governo (Dpcm 11 marzo 2020, Dpcm 22 marzo 2020, Dpcm 1 aprile 2020, Dpcm 10 aprile 2020 e Dpcm 26 aprile 2020);

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune;

4. di nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Maria Cristina Cameli, quale Responsabile dell'Ufficio Tributi e Funzionaria Responsabile della nuova IMU;

Inoltre, ravvisata l'urgenza, con separata votazione, all'unanimità dei voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Sergio Loggi

Il Segretario
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 04.06.2020 al 19.06.2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
- trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-05-2020

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, lì 04.06.2020

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone li 04.06.2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli
